

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN PIETRO IN CARIANO VR VIA
INGELHEIM 28

Numero REA: VR - 283434

Codice fiscale: 02785840238

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-04-2012 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - sede - durata - scopi.

Art. 1 - E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE a responsabilità limitata.

Art. 2 - La Società ha sede in Comune di San Pietro in Cariano (VR).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Art. 3 - La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050.

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

Art. 4 -Scopo sociale - La Cooperativa, in conformità alla legge 381/91, non ha scopo di lucro e suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. A) della legge 381/91, ed è altresì orientata allo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 5, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, lett. B) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei Soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, ed in special modo volontari, ed Enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità d'occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le norme di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualità dei rapporti mutualistici, la parità del trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 5 - Oggetto Sociale - Considerato lo scopo mutualistico così come definito

all'articolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento in proprio, in appalto o in convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, delle seguenti attività:

- attività socio-sanitarie ed educative (art. 1 comma 1 lettera a) legge 08/11/1991 n. 381);
- gestione di servizi nell'ambito della scuola e del territorio, in collaborazione con gli altri enti pubblici e privati, con le istituzioni sociali, a titolo esemplificativo: interventi nelle scuole, nei centri civici, gestione di botteghe culturali, ludoteche, centri socio-educativi, biblioteche, musei, gestione di centri vacanza, campeggi, centri e strutture per anziani, centri di rieducazione per handicappati, laboratori protetti, centri per tossicodipendenti, e strutture di accoglienza, centri linguistici e laboratori per l'insegnamento delle lingue straniere;
- gestione attività di formazione, organizzazione corsi di formazione specializzati, organizzazione convegni, incontri e altre manifestazioni inerenti alle attività dell'oggetto sociale;
- fornitura di servizi di consulenza per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo di realtà operanti nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale;
- gestione di servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, tra i quali, ostelli e dormitori per i poveri e gli emarginati, ambulatori medici, servizi di riabilitazione ed attività rieducative rivolte alla persona, attività di assistenza infermieristica e sanitaria, strutture e residenze protette rivolte all'assistenza e cura degli anziani, della gioventù emarginata, degli ex detenuti, dell'infanzia, delle madri, delle persone vittime dello sfruttamento sessuale e ogni altra attività di sostegno alle emergenze sociali del territorio;
- gestione di servizi di mensa, preparazione e distribuzione di pasti, nello svolgimento delle attività dell'oggetto sociale;
- aiuto nel favorire la crescita di una mentalità di accoglienza attraverso momenti formativi pedagogici rivolti agli operatori, volontari e persone sensibili presenti nelle Comunità;
- attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1 comma 1 lettera b) legge 08/11/1991 n. 381). Per dare continuità all'attività di assistenza sociale fin qui delineata e fornire una risposta concreta ai bisogni delle persone assistite, la cooperativa ritiene necessario promuovere il lavoro come veicolo per un migliore recupero sociale e la vita dignitosa delle persone più deboli e in difficoltà.

Le attività di gestione dei servizi socio sanitari ed educativi e di gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli sono pertanto funzionalmente correlate al fine di meglio perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Pertanto la cooperativa intende svolgere le seguenti attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e deboli ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale:

- manutenzione, progettazione ed impianto di aree verdi, parchi e giardini, aiuole, prati e boschi;
- raccolta, autotrasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti in genere, gestione di impianti di riciclaggio e aree ecologiche, di stoccaggio, di deposito temporaneo, di cernita e selezione di rifiuti e di materiali riciclabili come i rottami, la carta, il vetro, gli indumenti e di tutti quei materiali che possono

essere recuperati e riciclati;

-- attività di recupero e risanamento ambientale;
-- autotrasporto di cose per conto terzi, servizio di ritiro e consegna, traslochi, facchinaggi, movimentazioni di materiali e logistica;
-- servizi di piccola manutenzione edile, di tinteggiature e verniciature, e di costruzioni di manufatti in muratura e cartongesso;
-- servizi di pulizia, di sanificazione, disinfezione e disinfestazione di edifici pubblici e privati, civili ed industriali, di strade, piazzali, parchi, spiagge, ed altri luoghi all'aperto;
-- servizi di assemblaggio, montaggio, smontaggio, cernita, classificazione, assistenza e riparazione di materiale di vario genere;
-- gestione e vigilanza di parcheggi, parchi, musei, biblioteche, archivi e di luoghi di interesse storico, artistico e culturale e di impianti sportivi, servizi di vigilanza e custodia in genere;
-- servizi di assistenza ed accompagnamento e trasporto di persone, minori in età scolastica o persone con difficoltà motorie e handicap;
-- servizi di mensa, preparazione e distribuzione pasti negli istituti scolastici, nelle mense aziendali, nelle strutture private e pubbliche, e nelle civili abitazioni;
-- servizi inerenti alle attività agricole di coltivazione del fondo, allevamento, silvicoltura, piscicoltura, attività in serra, ed annessi;
-- servizi di centri diurni, residenziali di accoglienza e socializzazione, ed altre strutture finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di persone in stato di disagio sociale, nonché all'integrazione nella vita sociale;
-- servizi per la gestione di impianti turistici ricettivi, e di pubblici esercizi in genere come campeggi, agriturismi, ostelli, rifugi alpini, circoli, club, pensioni, alberghi, bar e ristoranti;
-- produzione e progettazione di articoli da regalo e da esposizione in genere;
-- manutenzione, riparazione, produzione e assemblaggio nel campo meccanico, elettronico, carpentieristico, del legno;
-- commercio alimentare e non alimentare, all'ingrosso e al dettaglio, dei prodotti inerenti alle attività dell'oggetto sociale;
-- assunzione di incarichi come agente e commissionario nel commercio di prodotti inerenti alle attività sopra indicate, la promozione e la conclusione di contratti di vendita di beni e servizi sempre inerenti alle attività sopra elencate.
L'organizzazione amministrativa della cooperativa deve rispondere alla netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, come previsto dalla vigente normativa regionale.
La cooperativa può svolgere altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.
Potrà pertanto per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività a meglio raggiungere e potenziare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto e l'affittanza di immobili e attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;

- svolgere attività nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

- promuovere nei confronti degli associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potrà per deliberazione del consiglio di amministrazione:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi, ed enti costituiti o costituenti e partecipare alle loro attività concedendo all'occorrenza:
- prestiti in denaro e proprie fideiussioni;
- instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonchè concedere e ricevere fideiussioni;
- dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;
- raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci, predisponendo all'uopo apposito regolamento nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- contrarre mutui, apertura di linee di credito in c/c e per sconto effetti, anticipazioni passive, leasing in qualità di conduttrice e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito e Società Finanziarie, nonchè acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge;
- costituire ed essere soci in società per azioni e società a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti Locali, nonchè altri finanziamenti e contributi disposti;
- adempiere a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli fideiussori che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

TITOLO III

Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio dell'attività della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 7 - Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità, comprese le persone svantaggiate ai sensi delle legge 381/91, compatibilmente con il loro stato;
- b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà nel rispetto dei limiti di cui alla legge n. 381/91;
- c) soci sovventori (art. 2548): possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori a norma dell'art. 4 della legge 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Possono essere socie anche le persone giuridiche.

Art. 8 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza, codice fiscale; se extracomunitario la carta di soggiorno in vigna;

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa, nonchè l'ammissione di soci in speciali categorie in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali categorie speciali non possono ricomprendere un numero di soci superiore al terzo del totale dei soci e l'appartenenza a tali categorie speciali non può protrarsi oltre il quinquennio. Decorso tale termine il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci cooperatori. Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo R.A.R. e, ove ne occorra l'urgenza, anche a mano senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società, prima del quale non è ammesso il recesso.

Art. 9 - Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto, nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 14.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione si intende come non avvenuta.

Art. 10 - I soci sono obbligati:

a) al versamento nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione della quota sottoscritta ed inoltre della tassa di ammissione;

b) ad osservare lo statuto e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

I soci della società cooperativa, oltre al diritto individuale di cui all'art. 2422 c.c., hanno diritto, quando almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo di essi lo richieda, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti anche rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 11 - La qualità di socio si perde per morte, recesso ad esclusione, nonchè per la liquidazione o fallimento del socio.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota sarà rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale. Nel caso

di decesso di un socio gli eredi possono chiedere che uno o più di essi succedano nella qualità di socio, il designato diventa socio a condizione che possieda i requisiti per l'ammissione e che la designazione venga accolta dal Consiglio di Amministrazione al quale la domanda deve essere presentata a pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla morte del socio.

Art. 12 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare e ricorrere i motivi che, a norma di questo statuto e della legge legittimano il recesso.

Art. 13 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa e si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta, in questi casi il socio deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa;
- d) non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e ai principi della cooperazione.

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto. Le somme versate per sopraprezzo non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 14 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli art. 9, 11, 12 e 13 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato.

TITOLO IV

Capitale sociale - quote

Art. 15 - Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal capitale sociale costituito da un numero illimitato di quote del valore di Euro 25 (venticinque) ciascuna;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;

d) dalle somme accantonate a riserva indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

e) da qualunque altro importo che provenga alla cooperativa per atti di liberalità;

f) dall'ammontare dei conferimenti dei soci sovventori, costituenti un numero variabile di quote il cui valore verrà determinato da apposito regolamento da predisporre dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Art. 16 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà nè sottoposte a pegno o ad altro vincoli con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

Bilancio e relazione degli amministratori - destinazione delle eccedenze attive di bilancio.

Art. 17 - L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 18 - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'Amministrazione oltre a quanto disposto dall'art. 2429 bis, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone al cui favore, la cooperativa opera, dei soci e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa, rispetto allo scopo sociale.

Spetta all'organo amministrativo sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

Art. 19 - Gli eventuali avanzi netti di gestione saranno così ripartiti:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima prevista dalla legislazione vigente per la cooperazione avente i requisiti mutualistici agli effetti fiscali. Il dividendo eventualmente spettante ai soci sovventori non potrà superare quello spettante ai soci ordinari maggiorato di due punti percentuali;

d) una parte alla rivalutazione delle quote o azioni nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7 della legge 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;

e) l'eventuale rimanenze, delle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e/o ad eventuali riserve straordinarie, l'assemblea può sempre deliberare che in, deroga alle precedenti disposizioni, l'intero avanzo netto di gestione, dedotta la quota di cui alla lettera b), venga destinata al fondo di riserva legale, oppure che venga incrementata la quota destinata ai fondi di cui

alla lettera e), detratta la quota da destinare ai fondi di cui alle lettere a) e b).

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni e delle quote dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre quote o azioni.

I dividendi non riscossi entro tre mesi dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono saranno devoluti al fondo di riserva legale.

TITOLO VI

Organi sociali

Art. 20 - Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Art. 21 - L'assemblea ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale con il relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori;
- c) nomina gli Amministratori, previa determinazione del loro numero, i sindaci ed i Proviviri (questi ultimi all'unanimità);
- d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonchè sulle responsabilità degli amministratori e dei Sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli Amministratori.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata due volte l'anno per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli stati di attuazione dei programmi di cui al n. 1 del primo comma, ed in particolare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio.

Quando speciali ragioni lo richiedono l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Sia il bilancio con la relazione degli Amministratori, sia il programma annuale dell'attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonchè sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 22 - La convocazione dell'Assemblea presso la sede sociale od altrove, purchè in Italia, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedita a tutti i soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza

assoluta dei soci. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze, mentre l'assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci.

Nei casi di cui all'art. 2369 del C.C., l'assemblea straordinaria deve essere costituita sia in prima quanto in seconda convocazione almeno dai 3/5 (tre quinti) dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) di questi.

Art. 24 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità delle quote sottoscritte. In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare dall'assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta. Le deleghe delle quali deve essere fatta menzione nel verbale devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Non possono essere mandatari né gli Amministratori, né i Sindaci, né i dipendenti della Società.

Nell'assemblea partecipano con diritto di voto anche i soci sovventori. La determinazione dei voti ad essi spettanti e le modalità di espressione degli stessi saranno stabilite in un apposito regolamento da predisporre dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 25 - L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che, su richiesta di almeno 5 (cinque) soci l'assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o il Vicepresidente) il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea su proposta del Presidente provvede alla nomina del segretario, il segretario può essere una persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori se preventivamente nominati dall'assemblea; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti dall'assemblea tra i soci. Esso elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente se non già nominati dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono sempre rieleggibili, i consiglieri non hanno diritto ad un compenso, ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, terzo comma del C.C., all'amministratore revocato non compete nessun diritto al risarcimento del danno.

Art. 27 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la

sede sociale o altrove purchè in Italia tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della riunione in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano sicuramente informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del presidente. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmate dal presidente e dal segretario.

Art. 28 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 29 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, al Vicepresidente o ad altri suoi membri determinandone i poteri le mansioni ed i compensi, spetta in special modo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) compilare i bilanci, le proposte degli eventuali avanzi di gestione, e le relazioni annuali di cui al primo comma dell'art. 2428 C.C. con l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità del carattere cooperativo della società;
- c) compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) deliberare circa l'adesione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- e) amministrare i beni mobili ed immobili;
- f) acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;
- g) accordare pegni cessioni;
- h) deliberare su qualsiasi operazione di credito, su mutui cambiari ed ipotecari attivi e passivi;
- i) acquistare immobili ed attrezzature di qualsiasi genere;
- l) fissare l'ammontare della tasse di ammissione dei soci;
- m) assumere e licenziare il personale dipendente stabilendone gli stipendi ed i compiti;
- n) deliberare l'adesione a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi e concedere avalli e fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

Art. 30 - La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale perciò può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. In caso di sua assenza od impedimento gli stessi poteri saranno esercitati dal Vicepresidente.

Il rappresentante può, con la sua sola firma rilasciare anche liberatorie quietanze

ad enti pubblici. Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonchè per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente in assenza od impedimento di questo, spettano ad un consigliere espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 - Nei casi previsti dalla legge e, qualora comunque la Cooperativa lo ritenga opportuno, l'assemblea provvederà a nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, fissandone il relativo emolumento. Il Collegio Sindacale sarà regolato dalle norme di legge.

Art. 32 - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alla risultanze dei libri e delle scritture e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale dovrà altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e assistenza valori e dei titoli di proprietà sociale, o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono, in ogni momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti devono essere riportati nell'apposito libro verbali.

Art. 33 - I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di Amministrazione decadono dall'ufficio. I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere la pubblicazione presunta dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

Art. 34 - Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società, i soci, l'Organo amministrativo ed i liquidatori, in relazione all'esecuzione ed interpretazione dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonchè delle deliberazioni Assembleari, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

L'arbitro funzionerà da amichevole compositore in forma rituale e deciderà secondo equità la lite entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Sono escluse tutte le controversie che per Legge non possono essere sottoposte al giudizio di organi giudicanti privati.

Art. 35 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei contratti tecnici se verranno costituiti, nonchè le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

TITOLO VII

Requisiti mutualistici

Art. 36 - Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci nè durante la vita sociale, nè in occasione dello scioglimento della cooperativa.

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, eventualmente rivalutate, effettivamente

versate dai soci - deve essere devoluto ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione in conformità a quanto previsto dall'art. 11 comma 5 della legge 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.

Le azioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

TITOLO VIII

Disposizioni generali e fiscali

Art. 37 - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" dall'Albo Prefettizio previsto dal secondo comma dell'art. 13 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c) della L. 381/91 nonchè la cancellazione dall'Albo regionale di cui all'art. 9 comma 1 della stessa legge.

Art. 38 - In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 22 ultimo comma nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 39 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata aventi i requisiti della mutualità agli effetti tributari.

FIRMATO: NIDA PERETTI - ALBA BUONAIUTO. VI E' SIGILLO.